

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante 1 pozzo in Comune di VIVERONE, assentita all'Azienda Agricola TONDELLA Aldo con D.D. n° 1.630 del 10.12.2019. PRAT. PROVINCIALE: VIVERONE14.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.630 del 10.12.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola TONDELLA Aldo, specificata in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 06.02.2014 dal Sig. TONDELLA Aldo, titolare dell'omonima ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare 0,1 l/s massimi - 0,0014 l/s medi, pari ad un volume massimo annuo di m³ 43 d'acqua, da un pozzo facente parte del Corpo idrico "AG anfiteatri morenici Ivrea", in Comune di VIVERONE, ad uso Agricolo. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di 40 anni, come indicato all'art. 8 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.036 di Rep. del 06 febbraio 2014

Art. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato